

Comunicazione fatture: agricoltori esonerati e ravvedimento

L'esonero per gli agricoltori

Il ravvedimento

Circolari 24 Fisco

CIRCOLARI

L'esonero per gli agricoltori

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

A partire dal 2017, il Legislatore fiscale ha introdotto due nuovi adempimenti, tra cui quello della comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione.

COMMENTO

Come oramai ben noto il [DL 193/2016](#), ha introdotto due nuovi adempimenti in tema di **dati Iva**:

- la **comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione**,
- la **comunicazione delle liquidazioni Iva**.

Mentre quest'ultima ha già visto il suo primo invio relativamente alle liquidazioni dei primi tre mesi ovvero del primo trimestre del 2017, il **18 settembre** prossimo (il 16 cade di sabato) arriva la scadenza per il primo invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle **note di variazione**, relative al **primo semestre del 2017**.

È bene solo sottolineare che tale comunicazione, che ricorda il vecchio elenco clienti e fornitori, dovrà contenere i **dati** che si riportano nella tabella sottostante, e in via ordinaria e a regime deve essere **presentata telematicamente** «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre», come previsto dalla norma. Per quanto concerne, sempre a regime, la comunicazione relativa al secondo trimestre, essa è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Transitoriamente, con riferimento al **primo semestre del 2017**, la comunicazione dovrà essere inviata, appunto, e come già detto **entro il 18 settembre prossimo**.

Comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute – dati da indicare

- | | |
|----|---|
| a) | i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni |
| b) | la data e il numero della fattura |

c)	la base imponibile
d)	l'aliquota applicata
e)	l'imposta
f)	la tipologia dell'operazione

Con [risoluzione 105/E del 28 luglio](#) scorso, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all'**esonero dalla comunicazione** delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, **dei produttori agricoli rientranti nel regime speciale Iva**, che svolgono l'attività in terreni ubicati prevalentemente in zone montane.

L'[articolo 21, del Dl 78 del 2010](#), che dispone in merito alla comunicazione delle fatture e note di variazione in commento, esonera dalla comunicazione stessa, i produttori agricoli che rientrano nel regime speciale di cui all'[articolo 34, comma 6, del Dpr 633 del 1972](#), purché, però, siano «*situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601*».

È proprio sull'espressione «siano situati» che nasce il quesito posto all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, infatti, alcuni terreni, come nella fattispecie specifica, rientrino nelle zone montane mentre altri ne siano esclusi, è possibile usufruire comunque dell'esonero in questione?

L'agenzia delle Entrate dopo avere ricordato che cosa si intende per zone montane, come riportato in tabella, arriva alla conclusione che, **al fine di rientrare nell'esonero, lo svolgimento dell'attività agricola nei predetti terreni montani non deve essere esclusiva, ma è sufficiente che l'attività sia svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50 per cento in zone montane.**

Terreni, su cui viene svolta l'attività agricola, che portano all'esonero dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute:

Terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in «quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla «predetta altitudine

Terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione «censuaria centrale

Terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana»

Si ricorda che il produttore agricolo che rispetta quanto prescritto dal [comma 6 dell'articolo 34 della legge Iva](#), ossia che realizza un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della [tabella A\)](#) allegata al medesimo Dpr 633, è esonerato anche dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ma è **tenuto**, invece, a **numerare e conservare le fatture e le bollette doganali**.

Viene anche ricordato, nella risoluzione in commento, che **nel caso in cui il produttore agricolo opti per la determinazione dell'imposta attraverso il regime ordinario, la comunicazione delle fatture emesse e ricevute è, invece, dovuta.**

CIRCOLARI

Il ravvedimento

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Con la risoluzione 104/E/2017 l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio che è previsto per l'omessa o errata presentazione della comunicazione, chiarendo che è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

COMMENTO

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, in caso di **omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture**, il Legislatore fiscale ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È stata però prevista la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione di cui sopra:

- in caso di omissione, se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria;
- in caso di errori, se la trasmissione corretta dei dati viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria.

Per quanto concerne l'**applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13 del Dlgs 472/1997](#), la [risoluzione 104/E del 28 luglio](#) scorso, emanata dall'agenzia delle Entrate per rispondere ad alcuni dubbi sorti proprio in merito all'utilizzo di tale istituto con riferimento alle fattispecie oggetto della presente circolare, ha innanzitutto sottolineato che, tenuto conto che la disciplina sanzionatoria di cui si è detto è contenuta nell'[articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del Dlgs 471/1997](#) e ha, dunque, natura amministrativo-tributaria, «in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'[articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472](#)».

Per una migliore comprensione dei comportamenti da porre eventualmente in essere da parte dei contribuenti e ricordando dapprima che il ravvedimento è possibile a meno che non siano stati notificati atti di accertamento, l'Agenzia attraverso un esempio, riportato nella tabella che segue, indica quali siano le **riduzioni possibili delle sanzioni a seconda del momento in cui è posto in essere, appunto, il ravvedimento.**

Esempio tratta dalla [risoluzione 104/E/2017](#) dell'agenzia delle Entrate

Errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex [articolo 4, comma 4, del DI 193/2016](#), entro il 16 settembre 2017, che è spostato al 18/09 cadendo il 16 di sabato).
La sanzione base sarebbe di euro 360 ossia di euro 2 per ogni fattura.

Se, però, prendendo sempre spunto dall'esempio riportato nella tabella sopra, il contribuente si **ravvede in data 3 novembre 2017** deve:

- nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo, e
- versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera a-bis\), del Dlgs 472/1997](#)).

In altre parole, è possibile l'applicazione delle riduzioni indicate nel già citato [articolo 13 del Dlgs 471](#), anche alle sanzioni, di cui sopra si è detto, relative alla comunicazione delle fatture, emesse e ricevute, e delle note di variazione. Nella determinazione della sanzione da pagare è necessario tenere conto della riduzione del 50 per cento di cui si è detto sopra nel caso in cui l'omissione o gli errori siano «corretti» entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

SI RICORDA CHE

- la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione è stata istituita dal 2017
- in caso di omissioni o errori sono previste sanzioni che avendo natura amministrativa possono essere ravvedute.

SCHEMI E TABELLE

Comunicazione fatture: agricoltori esonerati e ravvedimento – i punti salienti

Gli adempimenti	Come oramai ben noto il DI 193/2016 , ha introdotto due nuovi adempimenti in tema di dati Iva: · la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, · la comunicazione delle liquidazioni Iva.
Le scadenze	È bene solo sottolineare che tale comunicazione, che ricorda il vecchio elenco clienti e fornitori, dovrà contenere i dati che si riportano nella tabella sottostante, e in via ordinaria e a regime, deve essere presentata telematicamente «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre», come previsto dalla norma. Per quanto concerne, sempre a regime, la comunicazione relativa al secondo trimestre, essa è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Transitoriamente, con riferimento al primo semestre del 2017, la comunicazione dovrà essere inviata, appunto, e come già detto entro il 18 settembre prossimo.

Gli agricoltori esonerati	Con risoluzione 105/E del 28 luglio scorso, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all'esonero dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, dei produttori agricoli rientranti nel regime speciale Iva, che svolgono l'attività in terreni ubicati prevalentemente in zone montane. L'agenzia delle Entrate, con risoluzione 105/E/2017, dopo aver ricordato che cosa si intende per zone montane, come riportato in tabella, arriva alla conclusione che, al fine di rientrare nell'esonero, lo svolgimento dell'attività agricola nei predetti terreni montani non deve essere esclusiva, ma è sufficiente che l'attività sia svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50 per cento in zone montane.
Il regime sanzionatorio	Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore fiscale ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È stata però prevista la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione di cui sopra: · in caso di omissione, se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, · in caso di errori, se la trasmissione corretta dei dati viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Il ravvedimento	È possibile l'applicazione delle riduzioni indicate nel già citato articolo 13 del Dlgs 471, anche alle sanzioni relative alla comunicazione delle fatture, emesse e ricevute, e delle note di variazione. Nella determinazione della sanzione da pagare è necessario tenere conto della riduzione del 50 per cento di cui si è detto sopra nel caso in cui l'omissione o gli errori siano «corretti» entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.